



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 103 del 26/04/2022

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI PELLEGRINO P.SE ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 34 DEL 29.11.2021. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI ART.15 DELLA L.R. 47/78 MOD. E DELL'ART.4 DELLA L.R. 24/2017.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che con deliberazione n.436/7 del 29.05.1997, esecutiva ai sensi di Legge, la Giunta Provinciale ha approvato il P.R.G. di Pellegrino P.se, adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 in data 29.11.1994;

che con successivi provvedimenti consiliari sono state approvate varianti specifiche al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 15 della L. r. 47/78 e s. m.;

che, il Comune al fine di:

- permettere alla cittadinanza di soddisfare le necessità di buona conservazione e manutenzione degli immobili di proprietà, ovvero intervenire per quegli adeguamenti volumetrici delle unità abitative, resi fisiologicamente necessari dal mutare delle esigenze familiari;
- porre le basi al fine di realizzare alcuni progetti necessari a soddisfare le esigenze primarie locali e per il miglioramento della qualità della vita della comunità ovvero in grado di contribuire ad una positiva crescita del paese;

ha provveduto all'adozione a norma di legge con Atto di Consiglio n.34 del 29.11.2021 della Variante Parziale al PRG in oggetto;

che con nota protocollo n. 11 del 05.1.2022, pervenuta in data 10.1.2022 a Prot. n. 308, il Comune ha provveduto alla trasmissione della suddetta Variante alla Provincia di Parma per la formulazione delle osservazioni ai sensi dell'art.15 della LR 47/78;

che la Provincia, presa visione della documentazione di variante trasmessa, ha richiesto al Comune, con nota PEC n.16766 del 25.6.2018, la trasmissione dei prescritti pareri di ARPAE e AUSL;

che il Comune, con nota prot. n. 1169 del 10.3.2022, pervenuta in data 10.3.2022 a Prot. n. 6536, ha provveduto alla trasmissione dei seguenti pareri:

- *Parere AUSL prot. 2175 del 13.01.2022, acquisito al prot. comunale n.153 in data 14.01.2022;*
- *Parere ARPAE prot. 27053 del 18.02.2022, acquisito al prot. comunale n.786 in pari data;*
- *Parere della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Parma prot. 02344 del 14.10.2022, acquisito al prot. comunale n.311 in pari data;*
- *Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza prot. 1943 del 07.03.2022, acquisito al prot. comunale n. 1113 in pari data;*
- *Copia delle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito (dal 05.01.2022 al 06.03.2022): - prot. 1096 del 05.03.2022 e prot. 723 del 15.02.2022;*

CONSTATATO

che temi della Variante al PRG restano circoscritti a poche situazioni minori:

- il riconoscimento del carattere avulso dall'attività produttiva di 9 edifici rurali in zona agricola;
- la declassificazione ad uso agricolo di aree già classificate come residenziali;
- la classificazione a edificabile di lotti già ad uso agricolo;
- la riclassificazione a Zona D Miste Artigianali e Commerciali e Servizio della Residenza di edifici già classificati come Zona Residenziale di Completamento;
- la previsione di un'area destinata ad ospitare un distributore di carburante;
- precisazioni cartografiche e normative;

che nell'ambito della stessa Variante è stata avanzata una sola richiesta di riclassificazione edificabile il località Case Boscaini;

che nel dettaglio la richiesta è riferita alla possibilità di realizzare edifici residenziali a ridosso delle abitazioni esistenti; pur trattandosi di lotti isolati, essi risultano adiacenti ad altri piccoli lotti edificati presenti da tempo; il nucleo frazionale interessato dall'intervento risulta dunque sufficientemente accorpato e il profilo paesistico ambientale non subisce variante peggiorativa, ma al contrario è evidente un positivo rafforzamento insediativo;

che la Variante contiene altresì la previsione strategica di un'area destinata ad ospitare un distributore di carburante; il territorio comunale è attualmente privo di tale servizio e nel 2015 la variante parziale al PRG approvata ne prevedeva l'insediamento in un'area posta a Est del capoluogo lungo la Strada provinciale; a seguito di sopravvenute criticità attuative, l'intervento non ha trovato conferma; si provvede dunque a declassificare la precedente area, riportandola a "Zona agricola" e si riclassifica come destinata ad ospitare un impianto di distribuzione carburante una seconda area di proprietà dell'Amministrazione provinciale, posta a poca distanza dalla precedente;

che la Provincia, nel caso specifico, è tenuta altresì ad esprimersi nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del D.Lgs. n.152 del 2006, ed in merito alla compatibilità delle previsioni con gli spetti geologici e sismici del territorio ai sensi della L.R. 19/2008 e D.G.R. n.1677/2005;

CONSIDERATO

che non si rilevano contrasti con il PTCP, né con la legislazione urbanistica regionale vigente, in ragione di modifiche molto modeste e non problematiche, tranne che per la previsione di due lotti residenziali di completamento (1680 + 1150 mq) definiti nella scheda 8, in prossimità della strada comunale Boscaini\Loc. Case Boscaini, in zona agricola normale, in contrasto con le disposizioni di tutela di cui all'art.36 della stessa LR 24/2017; si invita il Comune a riconsiderare tale scelte come non attuabili in coerenza con i dettami della disciplina urbanistica regionale ed in ragione di possibili problematiche di carattere geomorfologico (situazione previsione a est);

che AUSL ha espresso parere di competenza favorevole non rilevando evidenti problemi igienico ambientali connessi all'attuazione delle proposte di variante;

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole alla variante parziale al PRG 2021 evidenziando in particolare il necessario approfondimento acustico in fase di rilascio del titolo abilitativo edilizio per le previsioni di carattere artigianale/commerciale e distributore carburanti;

che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Parma ha formulato le seguenti prescrizioni:

- SCHEDA 2_LAGO DEI PINI: verificare la compatibilità della installazione di pubblici servizi con il vincolo ambientale (ZONA SIC) che ricade sull'area della scheda 2, con la fascia idraulica A2 del PTCP, con le distanze dai limiti demaniali sulla base del regio decreto 523/1094; appurare infine l'ammissibilità dell'intervento con il fatto che geomorfologicamente l'area ricade in frana quiescente;
- per quanto riguarda BESOZZOLA (scheda 3_area residenziale già classificata e non ancora realizzata), Cà Nuova (scheda 4_edificio esistente da rurale a civile), Pellegrino (scheda 7_edificio esistente da rurale a civile), Cà Bianca (scheda 16_edificio esistente da rurale a civile), si raccomanda di verificarne la fattibilità con il fatto che le aree ricadono in frana quiescente;
- la modifica delle NTA relative alle attività ammesse in zona agricola (allo scopo di ammettere funzioni residenziali, recettive, ricreative e commerciali) dovrà essere integrata con la prescrizione della verifica di compatibilità degli interventi con il PTCP, nel caso ricadano in zona di frana quiescente;

che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha espresso il proprio nulla osta di competenza sulle azioni di variante proposte;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, esaminati i contenuti della variante in oggetto, visti i pareri favorevoli degli enti consultati ai fini della verifica di sostenibilità ambientale delle azioni proposte, ritiene non necessario assoggettare la variante al PRG in oggetto alla specifica procedura di VAS;

che, preso atto dei contenuti della Variante, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle azioni proposte con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando, in fase esecutiva degli eventuali interventi edilizi, gli approfondimenti necessari ai sensi della L.R. n.19/2008 e D.M. 14 gennaio 2008, in particolare in ragione della presenza di estese coperture detritiche riconducibili a corpi di frana quiescente;

DATO ATTO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio e che, pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare le osservazioni di cui al precedente **CONSIDERATO** sulla Variante urbanistica del comune di Pellegrino P.se, adottata con atto di C.C. n. 34 del 29.11.2021, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.47/78 e smi;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4 del 16.01.2008, il PSA in esame non debba essere assoggettato a procedura di VAS, nel rispetto di quanto sopra considerato;

di trasmettere altresì al Comune di Pellegrino P.se copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

che il presente Decreto sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1436 /2022** ad oggetto:

" VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI PELLEGRINO P.SE
ADOTTATA CON ATTO DI C.C. N. 34 DEL 29.11.2021. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI
AI SENSI ART.15 DELLA L.R. 47/78 MOD. E DELL'ART.4 DELLA L.R. 24/2017. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 26/04/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale